

pubbliche Congregazioni sacre, e profane, e talvolta ancora le ultime volontà: perciò passò anche il titolo di *Notarius* in chiunque esercita l'ufficio di mettere in iscritto ogni determinazione spettante alla fede pubblica; e questo divenne poi familiare fra noi coll'andare de' tempi. Per altro il nome di *Scriba* sotto i Re Longobardi significava questo pubblico Ufficio; e sotto gli Imperadori Franchi si trova quello di *Cancellarius*, e insieme quello di *Notarius*. Nel Lib. IV. Legge 4. del Re Liutprando viene ordinato, che volendo una Donna vendere qualche suo Stabile, non possa farlo se non coll'intervento di due, o tre Parenti suoi, e alla presenza del Giudice, cioè del Governatore della Città, o del Presidente di quel Luogo. *Scriba autem, qui Chartam ipsam scripserit non aliter præsumat facere, nisi cum notitia Parentum, vel Judicis, & si aliter fecerit, sit ipsa venditio vacua, & præfatus Scriba culpabilis, sicut qui Chartam falsam scripserit.* Questo bel regolamento Longobardico tuttavia si osserva in Lombardia, ed altrove.

IN que' tempi ancora, e molto più che ai nostri, saltavano talvolta fuori Strumenti battuti alla macchia; il perchè fu dal Re Rotari nella Legge 247. contro questo delitto statuita la pena del taglio della mano. *Si quis Chartam falsam scripserit, aut quodlibet membranum, manus ejus incidatur.* Inoltre per maggior sicurezza della pubblica fede Lotario I. Augusto nella Legge 12. determinò, che gli Strumenti s'aveffero a scrivere davanti al Conte, cioè al Governatore, o pure alla presenza de' suoi Vicarj, o degli Scabini. *Ut Cancellarii, (cioè i Notaj) electi boni, & veraces, Chartas publicas conscribant ante Comitem, & Scabinos, & Vicarios ejus.* Nè potendosi questo facilmente praticate ne' Testamenti, esso Imperadore nella Legge 13. susseguente, comandò, che dopo avere il Notaio scritta l'ultima volontà dei malati, *statim Charta ostendatur vel ante Comitem, Judices, vel Vicarios, aut in Plebe, ut verax agnoscat esse.* Ecco i lodevoli ripieghi di allora per prevenire nel miglior modo possibile i tentativi de' Falsarj. Il creare i Notaj, come oggidì, anche ne' vecchj Secoli apparteneva ai Re, ed Imperadori, o a chi era fatto partecipe dei diritti Regj. Fin sotto i primi Imperadori Cristiani, e ne' tempi susseguenti fu concesso a i Vescovi di avere il proprio Notaio, ed anche due, o tre: la qual prerogativa appresso si stese anche a gli Abbati de' Monisterj. Carlo Magno in uno de' suoi Capitolari presso il Baluzio, così parla: *Ut unusquisque Episcopus, & Abba, & singuli Comites suum Notarium habeant.* Lo stesso rito si osservò in Italia. E di qui intendiamo, che anche i Conti aveano facoltà di eleggersi il proprio Notaio. Non dovettero al certo essere da meno i Duchi. Nella Par. I. delle Antich. Esten. io produffi Strumenti scritti da Draffolfo, Ubaldo, ed altri *Notariis Welfonis Ducis*, o pure *Marchionis Tusciæ*. Nell'Archivio di San Zenone di Verona v'ha uno Strumento del 1178. scritto, mentre *Grimerio Viscon-*